

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 43 DEL 22 NOVEMBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

CONTROLLI DI FINE ANNO PER I FORFETTARI

A coloro che usufruiscono del regime forfettario, prima della fine del periodo d'imposta, può essere utile "monitorare" le situazioni che potrebbero farli ricadere nelle cause ostative al regime agevolato con la conseguente fuoriuscita dal regime.

Pagina 6

ADEGUAMENTO STATUTO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha cambiato le circostanze per le quali l'organo di controllo delle Srl ed anche delle Cooperative risulta obbligatorio. L'organo di controllo può essere composto da sindaci e/o da revisori dei conti. La norma, pone al 16 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento degli statuti di SRL e Cooperative

Pagina 12

BANDO #CONCILIAMO: FINANZIAMENTI PER IL WELFARE AZIENDALE

Riaperto il bando "#Conciliamo" che offre alle aziende finanziamenti per progetti di welfare aziendale con copertura fino all'80% delle spese rendicontate. La scadenza per le domande è fissata al 18 dicembre. Sono interessate aziende e consorzi senza limiti dimensionali.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **COPPIE DI FATTO E SUCCESSIONE: CHIARIMENTI**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina della successione testamentarie nel caso di coppie di fatto.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 22.11.2019 AL 6.12.2019**

Pagina 31

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ecobonus e sismabonus: pubblicati i codici tributi

Con due risoluzioni, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per l'utilizzo in compensazione e per il recupero dei crediti d'imposta ceduti equivalenti alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici. In particolare, i codici tributo pubblicati sono stati i seguenti:

- ◆ "6890" denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019";
- ◆ "6891" denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013".
- ◆ "6908" denominato "ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.";
- ◆ "6909" denominato "SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.".

Servizi resi da ristoranti e alberghi: come certificare i corrispettivi pagati

I servizi resi da ristoranti e alberghi vanno certificati fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale (per gli esercenti con volume d'affari 2018 < a 400.000 euro), dal 1° gennaio 2020 attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi, se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, mentre, quando i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio il corrispettivo deve essere documentato con fattura. Questo in sintesi il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 14 novembre 2019 n. 486.

Credito d'imposta impianti calcistici: pubblicati i codici tributo

Con la Risoluzione 95 del 20 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta ha istituito il codice tributo "6907" denominato "Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Decreto Clima: ampliata la platea dei beneficiari degli incentivi prodotti sfusi

Approvati gli emendamenti che inseriscono gli esercizi di grande struttura e nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, tra i beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Clima, per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure (secondo l'emendamento 7.13 approvato in sede referente) o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Viene attribuito in base all'ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000,00 euro e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso. Possono essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Inoltre, l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei (nuovo comma 1-bis).

Tracciabilità pagamenti delle cessioni di carburante per autotrazione

Il rapporto di conto corrente tra un ente associativo (consorzio o cooperativa) e le imprese di autotrasporto associate, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra

- ◆ i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante effettuati dal "consorzio",
- ◆ i crediti che queste ultime vantano nei confronti dell'ente per i servizi di trasporto resi per suo conto,

non costituisce inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, in quanto il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è, infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, sono documentate con fattura elettronica. Di conseguenza, non verificandosi il pagamento al momento dell'acquisto, l'impresa non è soggetta in questa fase all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'Iva ma solo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati. Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 19 del 14.11.2019,

Liquidazione dell'IVA di gruppo: esclusione dei residenti in Paesi extra UE

Con il principio di diritto n.24 del 19 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema della liquidazione IVA di gruppo chiarendo l'esclusione da questa procedura per i soggetti residenti in Paesi extra UE.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la Sentenza della Corte di Cassazione (29180 del 12/11/2019) che conferma la natura risarcitoria dell'indennità di avviamento e la sua esclusione da Iva.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

CONTROLLI DI FINE ANNO PER I FORFETTARI

A coloro che usufruiscono del regime forfettario, prima della fine del periodo d'imposta, può essere utile "monitorare" le situazioni che potrebbero farli ricadere nelle cause ostative al regime agevolato con la conseguente fuoriuscita dal regime.


In questa scheda vediamo quali sono i controlli da fare per evitare la fuoriuscita dal regime eliminando la causa ostativa.

CONTROLLI DI FINE ANNO PER I FORFETTARI			
PREMESSA	<p>I soggetti che usufruiscono del regime forfettario, beneficiano di molte agevolazioni, prima fra tutte l'esonero dalla fatturazione elettronica, in quanto è il regime naturale delle partite IVA cd. "minori".</p> <p>Tuttavia per evitare la fuoriuscita dal regime agevolato occorre controllare di non incorrere in nessuna delle cause ostative.</p>		
CAUSE DI FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO	<p>I soggetti che usufruiscono del regime forfettario devono verificare gli elementi che potrebbero determinare l'uscita dal regime agevolato.</p> <p>Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite dei compensi annui pari a 65.000¹ euro ovvero si verifica una delle cause ostative, che hanno pertanto natura di circostanze inibenti non solo l'ingresso ma anche la permanenza nel regime forfettario.</p> <p>Le cause ostative² sono le seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td><i>i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono</i></td> </tr> </table>	b	<i>i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono</i>
b	<i>i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono</i>		

¹ Art.1, comma 54 L.190/2014 "I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito **compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.**"

² Articolo 1, comma 57 Legge 190/2014

		residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto
	c	i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
	d	gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
	d-bis	le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

	<p>Pertanto, fuoriescono dal regime forfettario a partire dal 2020 i contribuenti che nell'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ percepiscono compensi superiori a 65.000 euro; ◆ rientrano nelle cause ostative (possesso di partecipazioni di controllo diretto o indiretto, fatturano prevalentemente verso ex datori di lavoro); ◆ a seguito di accertamento divenuto definitivo perdono la condizione del limite dei ricavi pari a 65.000 euro di cui al comma 54.
LIMITI DI REDDITO	<p>Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla legge 190/2014, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.</p> <p>Si fa riferimento al limite di 65.000 euro, ragguagliato ad anno, di ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.</p> <p>Dal momento che si tratta di un limite ragguagliato ad anno, per le attività iniziate nel corso dell'anno 2019 occorre verificare il limite relativo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Esempio</p> <p>Ad esempio, nel caso di inizio attività il 1° ottobre 2019, il limite di reddito da non superare è 3/12 di 65.000 euro cioè pari a 16.250 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il contribuente percepisce 16.300 euro entro il 31 dicembre 2019 fuoriesce dal regime nell'anno 2020; ◆ se il contribuente percepisce 16.200 euro rimane nel regime forfettario anche nell'anno 2020. </div> <div style="margin: 10px 0;">  <p>Il superamento dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non causa l'immediata decadenza dal regime, ma dal periodo di imposta successivo.</p> </div> <p>Si evidenzia che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto

	<p>l'adozione del regime forfetario</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Concorrono alla determinazione dell'ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, di cui all'articolo 85 del Tuir, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, del Tuir (come disposto dall'articolo 57 del Tuir).
<p>CONTROLLO DIRETTO DI SRL</p>	<p>Tra le cause ostative introdotte nell'attuale versione del regime forfetario, analizziamo quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Tale disposizione prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.</p> <p>La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. <p>Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Con particolare riferimento al controllo indiretto, ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del TUIR.</p> <p>La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l'attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l'associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.</p> <p>Sul punto, la circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che occorre</p>

avere in ogni caso riguardo alle **attività effettivamente svolte in concreto** dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, **indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati**, per valutarne la correlazione.



Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente **ogniquale volta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata**, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, ai fini della verifica delle stessa **assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente**, dal momento che **solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.**

Pertanto, **in linea generale il contribuente può aderire per il 2019** al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - **decadrà dal regime nel 2020.**

Come evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020? La **risposta n. 397 dell'8 ottobre 2019** chiarisce che, **al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti** nelle more della pubblicazione dei primi chiarimenti ufficiali - pubblicati solo con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 - si

	<p>ritiene che, qualora il contribuente cessi dalla carica di amministratore e non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte dell'istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020.</p>
<p>RAPPORTI PREVALENTI CON PRECEDENTI DATORI DI LAVORO</p>	<p>In base alla lettera d-bis) del comma 57 non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p> <p>Ai fini della verifica assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Pertanto, in linea generale il contribuente può applicare per il 2019 il regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata alla fine di detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - decadrà dal regime nel 2020.</p> <p>Rimane inteso che se manca la prevalenza, ossia il fatturato nei confronti del precedente datore di lavoro (degli ultimi due anni) o soggetto riconducibile collegato direttamente o indirettamente è inferiore al 50%, manca la causa ostativa e non c'è fuoriuscita dal regime agevolato.</p> <p>La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario</p>

ADEGUAMENTO STATUTO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019


Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza³ oltre a riscrivere il diritto fallimentare ha modificato alcuni articoli del codice civile, cambiando le circostanze per le quali l'organo di controllo delle Srl ed anche delle Cooperative risulta obbligatorio. L'organo di controllo può essere composto da sindaci e/o da revisori dei conti. La norma, pone al 16 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento degli statuti di SRL e Cooperative. Ecco a cosa prestare attenzione.

ADEGUAMENTO STATUTO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019				
LE NUOVE CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO IN SRL E COOPERATIVE DOPO IL D.LGS. 14/2019	<p>Le nuove condizioni per l'istituzione obbligatoria dell'organo di controllo in Srl e Cooperative sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la Srl o la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ◆ la Srl o la Cooperativa controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, come è il caso di una Spa; ◆ la Srl o la Cooperativa ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità; ◆ la Cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi. <p>In sostanza, l'obbligo dell'organo di controllo in entrambi i modelli societari scatta nelle seguenti situazioni:</p>			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">LA SRL O LA COOPERATIVA E' UNA CAPOGRUPPO</th> <th style="text-align: center;">Obbligo di organo di controllo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">LA SRL O LA COOPERATIVA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LA SRL O LA COOPERATIVA E' UNA CAPOGRUPPO	Obbligo di organo di controllo	LA SRL O LA COOPERATIVA
LA SRL O LA COOPERATIVA E' UNA CAPOGRUPPO	Obbligo di organo di controllo			
LA SRL O LA COOPERATIVA				

³ D.Lgs. 14/2019

	CONTROLLA UNA SPA O UN ENTE DI UNA PA LOCALE	Obbligo di organo di controllo
	LA SRL O LA COOPERATIVA HA UN ATTIVO DI 4 MIL., O UN FATTURATO DI 4 MIL., O 20 DIPENDENTI	Obbligo di organo di controllo
LE NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE REGIME	<p>Come anticipato, con la riforma del D.L.gs 14/2019 e la modifica introdotta dalla Legge 55/2019 le soglie per le quali le Srl e le Cooperative hanno l'obbligo di istituire l'organo di controllo sono le seguenti. Si ricorda che basta il superamento di una di queste per far scattare il nuovo obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; ◆ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 	
LE PRECISAZIONI SULLE SOGLIE	<p>Relativamente ai dati da utilizzare per il confronto con i parametri stabiliti dalla legge, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le voci dell'attivo patrimoniale sono quelle indicate nell'art. 2424, ed in caso di bilancio in forma abbreviata, le voci sono quelle indicate nell'art. 2435-bis; ◆ i ricavi vanno intesi, quali quelli riconducibili alle previsioni che disciplinano le modalità di iscrizione di tale voce nel bilancio delle Spa, di cui agli artt. 2425 (contenuto del conto economico) e 2425-bis (iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri); ◆ il numero dei dipendenti va considerato come media durante l'esercizio. 	
	<p>Ai fini dell'adeguamento dello statuto per rispettare la nuova impostazione dei requisiti per l'istituzione obbligatoria dell'organo di controllo nelle Srl e nelle Cooperative è opportuno seguire una procedura.</p> <p>Per prima cosa occorre verificare se lo statuto prevede un articolo che disciplina l'organo di controllo e/o il revisore legale.</p> <p>A seguito dell'esame potrebbero verificarsi 2 situazioni:</p>	

<p>LA PROCEDURA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'atto costitutivo non contiene previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale: in questo caso non è necessario effettuare nessun adeguamento dell'articolo stesso; ◆ l'atto costitutivo contiene previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale: in questo caso occorre adeguare l'articolo al nuovo art. 2477 c.c. <p>Nel primo caso (assenza di articolo che disciplina l'organo di controllo) non c'è nessuna iniziativa da intraprendere, in quanto è sufficiente la regolamentazione del codice civile in materia di organo di controllo e di revisione legale, fermo restando che, in caso di mancanza delle condizioni per l'obbligatorietà dell'organo di controllo, nulla impedisce di fare una modifica statutaria per introdurre un organo di controllo e/o della revisione legale, del quale prevedere una personalizzata regolamentazione. In quest'ultimo caso occorre però tenere presenti le considerazioni che seguiranno per il secondo caso.</p> <p>Nel secondo caso, ovvero quando è presente una regolamentazione dell'organo di controllo, allora sarebbe opportuno seguire questa procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verificare se sono indicate condizioni per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale; ◆ verificare se queste eventuali condizioni siano difformi da quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 del nuovo art. 2477; ◆ modificare, se necessario, le condizioni per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale, per conformarle ai nuovi commi 2 e 3 del nuovo art. 2477.
<p>LA SCADENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO</p>	<p>La scadenza per l'adeguamento dello statuto è 9 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ossia il 16 dicembre 2019, come precisato dal comma 3 dell'art. 389, comma 2, del D.Lgs. 14/2019.</p> <p>Va però ricordato che le modifiche apportate dalla legge 55/2019 sono invece entrate in vigore il 18 giugno 2019.</p> <p>In conclusione Srl e Cooperative devono tenere presente che le novità all'art. 2477 c.c. e gli obblighi scaturenti dall'art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019 entrano in vigore come indicato nello schema che segue.</p>




BANDO "#CONCILIAMO" FINANZIAMENTI PER IL WELFARE AZIENDALE

Riaperto, dopo la sospensione di qualche settimana, il bando "#Conciliamo" della Presidenza del Consiglio che **offre alle aziende finanziamenti per progetti di welfare aziendale con copertura fino all'80% delle spese rendicontate**. La scadenza per le domande è fissata al 18 dicembre. Sono interessate aziende e consorzi senza limiti dimensionali.

Vediamo in questa scheda i requisiti, gli importi e le modalità per la domanda.

Bando "#Conciliamo" 2019	
PREMESSA	<p>Lo scorso 26 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito www.politichefamiglia.it, il bando "#Conciliamo" del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Si tratta della possibilità per le aziende di richiedere contributi a fondo perduto in cofinanziamento, da 15mila a 1,5 milioni di euro per la creazione di progetti di welfare aziendale.</p> <p>L'avviso vuole favorire iniziative aziendali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un aiuto alla natalità, ◆ il riequilibrio tra i carichi di cura, ◆ l'incremento dell'occupazione femminile, ◆ il supporto della famiglia con anziani e disabili, ◆ la tutela della salute nelle organizzazioni di lavoro. <p>Il bando è stato sospeso a settembre 2019, per approfondimenti "per assicurare la massima partecipazione e il più ampio accesso alle risorse disponibili"; è stato quindi riaperto il giorno 8.11.2019 con ampliamento dei requisiti richiesti e un diverso scaglionamento dei finanziamenti e delle percentuali di compartecipazione.</p> <p>La nuova scadenza per le domande è fissata al 18 dicembre 2019.</p> <p>Qui il testo dell'Avviso e la modulistica per la domanda</p>
REQUISITI RICHIESTI	<p>Il contributo può essere chiesto dalle imprese individuate dagli articoli 2082 e 2083 CC. (comprese imprese agricole, artigiane e cooperative⁴) aventi sede legale o</p>

⁴ Come specificato [nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento](#)
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<p>unità operative in Italia, anche costituite in ATS, ATI, contratto di rete consorzi e gruppi di società collegate o controllate. Non ci sono limitazioni dimensionali.</p> <p>I soggetti composti da più imprese o enti devono individuare un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.</p>																				
<p style="text-align: center;">IMPORTO CONTRIBUTI</p>	<p>Si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto con una compartecipazione alle spese da parte delle aziende. Sono disponibili in totale risorse per 74 milioni di euro.⁵</p> <p>L'importo è graduato sulla base della dimensione aziendale⁶, con i seguenti scaglioni:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIONE AZIENDALE</th> <th>BILANCIO</th> <th>FINANZIAMENTO</th> <th>QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>microimprese: fino a 10 dipendenti</td> <td>ricavi⁷ fino a 2 milioni di euro</td> <td>da 15mila a 50mila euro</td> <td>10% dell'importo.</td> </tr> <tr> <td>piccole imprese: con meno di 50 dipendenti</td> <td>ricavi fino a 10 milioni</td> <td>da 30mila a 100mila euro</td> <td>15% dell'importo</td> </tr> <tr> <td>medie imprese tra 50 e 250 dipendenti</td> <td>ricavi fino a 50 milioni</td> <td>da 100mila a 300mila euro</td> <td>20% dell'importo</td> </tr> <tr> <td>grandi aziende con oltre 250 dipendenti</td> <td>ricavi superiori a 50 milioni</td> <td>da 250mila a 1,5 milioni di euro</td> <td>30% dell'importo</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONE AZIENDALE	BILANCIO	FINANZIAMENTO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE	microimprese: fino a 10 dipendenti	ricavi ⁷ fino a 2 milioni di euro	da 15mila a 50mila euro	10% dell'importo.	piccole imprese: con meno di 50 dipendenti	ricavi fino a 10 milioni	da 30mila a 100mila euro	15% dell'importo	medie imprese tra 50 e 250 dipendenti	ricavi fino a 50 milioni	da 100mila a 300mila euro	20% dell'importo	grandi aziende con oltre 250 dipendenti	ricavi superiori a 50 milioni	da 250mila a 1,5 milioni di euro	30% dell'importo
	DIMENSIONE AZIENDALE	BILANCIO	FINANZIAMENTO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE																	
	microimprese: fino a 10 dipendenti	ricavi ⁷ fino a 2 milioni di euro	da 15mila a 50mila euro	10% dell'importo.																	
	piccole imprese: con meno di 50 dipendenti	ricavi fino a 10 milioni	da 30mila a 100mila euro	15% dell'importo																	
medie imprese tra 50 e 250 dipendenti	ricavi fino a 50 milioni	da 100mila a 300mila euro	20% dell'importo																		
grandi aziende con oltre 250 dipendenti	ricavi superiori a 50 milioni	da 250mila a 1,5 milioni di euro	30% dell'importo																		
<p> Il criterio del numero degli occupati deve imporsi come criterio principale rispetto ai ricavi. Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società ATS e ATI si tiene conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi del soggetto collettivo.</p>																					
<p>CRITERI DI AMMISSIONE PROGETTI</p> <p>Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione di 5 componenti nominata dal Capo del Dipartimento.</p> <p>I progetti devono avere una durata di almeno 24 mesi, possono essere del tutto nuovi o anche prosecuzione di progetti già esistenti, purché con elementi di miglioramento e sviluppo.</p>																					

⁵ Qualora nei dodici mesi successivi alla data della graduatoria si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Dipartimento si riserva la possibilità di destinarle ai primi progetti utilmente inseriti in graduatoria. Dopo l'approvazione della graduatoria finale il Dipartimento potrà destinare ulteriori risorse fino a euro 1.500.000, per interventi rivolti ai territori regionali dai quali non sia pervenuta alcuna proposta.

⁶ [Specificazione fornita nelle FAQ](#) ministeriali

⁷ Si fa riferimento alla voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso

I principi cardine della valutazione saranno i seguenti:

- ◆ **innovatività dell'azione**, cioè introduzione di pratiche o servizi nuovi o di sviluppo rispetto a quelli già realizzati o come introduzione di azioni per i soggetti che non hanno mai realizzato attività di welfare;
- ◆ **concretezza dell'azione**, cioè chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate, con riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, tenendo conto delle peculiarità dei lavoratori;
- ◆ **efficacia dell'azione**, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi
- ◆ **economicità dell'azione**, cioè corretta articolazione dei costi e congruità rispetto al progetto nel piano finanziario;
- ◆ **sostenibilità dell'azione**, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati e sinergie con enti locali.



È attribuito un **punteggio aggiuntivo** per i seguenti requisiti:

- ◆ **utilizzo del contratto di assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione** delle lavoratrici in maternità o altri lavoratori assenti per esigenze di salute o di cura dei familiari, al momento dell'attivazione del progetto (punti 2);
- ◆ **almeno tre imprese beneficiarie** aderenti al soggetto collettivo (punti 2).

Ai progetti sarà attribuito un **punteggio massimo di 100**, così suddiviso:

CRITERI	PUNTEGGIO
Innovatività dell'azione	fino a 18 punti
Concretezza dell'azione	fino a 19 punti
Efficacia dell'azione	fino a 20 punti
Economicità dell'azione	fino a 22 punti
Sostenibilità dell'azione	fino a 21 punti

Ogni criterio è articolato in sottocriteri ai quali viene attribuito un punteggio parziale. La griglia dettagliata dei punteggi è disponibile nel testo dell'AVVISO.



Sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono esclusivamente **attività di studio e di ricerca o convegni**.

LE MODALITA' DI RICHIESTA	<p>Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 18 dicembre, via PEC all'indirizzo: conciliamo@pec.governo.it, utilizzando il modello allegato all'avviso (modello 1), (qui è possibile scaricare tutta la Modulistica).</p> <p>La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente e dovrà contenere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 ◆ patto di integrità (Modello n. 3) con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità ◆ copia dell'atto costitutivo o dello statuto ◆ una relazione sulle attività in materia di conciliazione vita ◆ i lavori svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare; ◆ il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario concluso antecedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento. <p>Per la compilazione è disponibile anche una GUIDA (allegato 2 dell'avviso).</p> <p>Maggiori informazioni sul bando possono anche essere richieste inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) conciliamo@pec.governo.it, a partire dal 28.11.2019.</p>
ESEMPI DI SPESE AMMISSIBILI	<p>Nell'allegato 2 del nuovo Avviso sono elencate tutte le spese ammissibili. Tra queste possono ricadere, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ costi relativi a strumentazioni, ◆ attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, ◆ attivazione dell'assicurazione sanitaria, o di una cassa sanitaria, ◆ premi assicurativi, assicurazioni sulla vita ed invalidità permanente per il periodo del progetto, ◆ i costi per le educatrici e le maestre di un asilo nido aziendale ◆ costi per le licenze di software e canoni di assistenza, i costi di consulenza esterna per la scrittura, invio e gestione della proposta progettuale e successiva raccolta e rendicontazione dei costi, ◆ i costi sostenuti per la fidejussione relativa all'anticipo.
MODIFICHE E PROROGHE PER I	<p>La conclusione del progetto deve avvenire in 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.</p> <p>E' possibile fare richiesta dettagliatamente motivata di eventuali proroghe:</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

PROGETTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per una sola volta ◆ per cause non imputabili al soggetto beneficiario, ◆ sino ad un massimo di sei mesi e comunque senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento ◆ mediante PEC all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it, entro 2 mesi dal termine previsto. 												
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	<p>Questo l'iter di avvio e i successivi adempimenti per i soggetti ammessi alla graduatoria:</p> <table border="1" data-bbox="352 674 1390 1552"> <tr> <td data-bbox="352 674 587 819">1.invio documenti</td> <td data-bbox="587 674 1390 819">Dopo la pubblicazione della graduatoria, il soggetto ammesso al finanziamento trasmettere entro 10 giorni dalla richiesta tramite PEC, la documentazione richiesta dal bando.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 819 587 913">2. firma convenzione</td> <td data-bbox="587 819 1390 913">Entro 30 giorni il Dipartimento invierà all'azienda tramite PEC una convenzione che disciplina i rapporti reciproci</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 913 587 1003">3. inizio attività</td> <td data-bbox="587 913 1390 1003">Le attività progettuali devono iniziare entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1003 587 1189">4.comunicazione</td> <td data-bbox="587 1003 1390 1189">La comunicazione di inizio di attività deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio, mediante PEC all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it, indicando nell'oggetto il codice identificativo "AC2019".</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1189 587 1417">5.stipula fidejussione</td> <td data-bbox="587 1189 1390 1417">Dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del 30 per cento del finanziamento concesso, con validità per l'intera durata del progetto, obbligatoriamente secondo il modello che sarà pubblicato a breve sul sito del Dipartimento www.politichefamiglia.it</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1417 587 1552">6. invio relazione al 18° mese</td> <td data-bbox="587 1417 1390 1552">11. Al 18° mese dalla data di inizio dell'attività va trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività</td> </tr> </table>	1.invio documenti	Dopo la pubblicazione della graduatoria, il soggetto ammesso al finanziamento trasmettere entro 10 giorni dalla richiesta tramite PEC, la documentazione richiesta dal bando.	2. firma convenzione	Entro 30 giorni il Dipartimento invierà all'azienda tramite PEC una convenzione che disciplina i rapporti reciproci	3. inizio attività	Le attività progettuali devono iniziare entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione.	4.comunicazione	La comunicazione di inizio di attività deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio , mediante PEC all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it , indicando nell'oggetto il codice identificativo "AC2019".	5.stipula fidejussione	Dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del 30 per cento del finanziamento concesso, con validità per l'intera durata del progetto, obbligatoriamente secondo il modello che sarà pubblicato a breve sul sito del Dipartimento www.politichefamiglia.it	6. invio relazione al 18° mese	11. Al 18° mese dalla data di inizio dell'attività va trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività
1.invio documenti	Dopo la pubblicazione della graduatoria, il soggetto ammesso al finanziamento trasmettere entro 10 giorni dalla richiesta tramite PEC, la documentazione richiesta dal bando.												
2. firma convenzione	Entro 30 giorni il Dipartimento invierà all'azienda tramite PEC una convenzione che disciplina i rapporti reciproci												
3. inizio attività	Le attività progettuali devono iniziare entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione.												
4.comunicazione	La comunicazione di inizio di attività deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio , mediante PEC all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it , indicando nell'oggetto il codice identificativo "AC2019".												
5.stipula fidejussione	Dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del 30 per cento del finanziamento concesso, con validità per l'intera durata del progetto, obbligatoriamente secondo il modello che sarà pubblicato a breve sul sito del Dipartimento www.politichefamiglia.it												
6. invio relazione al 18° mese	11. Al 18° mese dalla data di inizio dell'attività va trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività												
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	<p>L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il 30%, previa formale richiesta, da presentarsi, via PEC all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it, entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, unitamente alla trasmissione della polizza di assicurazione, per la fidejussione 2) fino ad un ulteriore 40 % dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta di erogazione 3) Saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta 												

dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi **entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto** corredata da:

- a. relazione finale sulle attività progettuali;
- b. rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario, accompagnata dalla verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute;
- c. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate;
- d. documentazione di spesa completa.



Sono richiesti **pagamenti tracciabili**, tranne che per l'importo massimo ammesso alla normativa vigente sull'utilizzo dei contanti.

COPPIE DI FATTO E SUCCESSIONE: alcuni chiarimenti

INTRODUZIONE

Le statistiche ci dicono che sempre **più coppie** decidono di non unirsi nel vincolo del matrimonio, ma preferiscono una **convivenza amorovente ma sostanzialmente informale**, anche in presenza di figli. Questi ultimi, in quanto eredi legittimari, comunque ereditano ex lege, mentre non può dirsi lo stesso per il convivente.

In una **coppia di fatto** quindi è necessario eventualmente prevedere di lasciare **testamento**, così da permettere (in tutto o in parte) la trasmissione del proprio patrimonio, prestando però attenzione a non superare la **c.d. "legittima"** dei familiari più stretti.

Si ricorda che in ogni caso, il comma 42 dell'articolo 1 della Legge 76/2016 (Legge Cirinnà) prevede che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza "il convivente di fatto superstite **ha diritto di continuare ad abitare** nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni."

A seguito anche di un recente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate sul **diritto di abitazione** del convivente, **facciamo il punto** su quello che spetta al **convivente superstite** in caso di morte del compagno/a e un esempio pratico di redazione di un testamento olografo.

INDICE DELLE DOMANDE

1. E' possibile vivere nella casa del compagno deceduto senza testamento, in caso di **residenza solo effettiva** e non anagrafica?
2. Per le **coppie di fatto** è prevista la **successione ereditaria**?
3. Qual è la parte di **patrimonio** che si può **disporre nel testamento**?
4. Come si divide l'**eredità senza testamento**?
5. Quali sono i dati che deve contenere un **testamento scritto a mano** per essere considerato valido?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 E' POSSIBILE VIVERE NELLA CASA DEL COMPAGNO DECEDUTO SENZA TESTAMENTO, IN CASO DI RESIDENZA SOLO EFFETTIVA?

R.1 Sì. Lo **status di convivente** può essere riconosciuto sulla base di una "[Autocertificazione](#)" resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, da parte del convivente superstite, nonostante la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate, con la [Risposta all'interpello n. 436 del 4 novembre 2019](#).

Inoltre al **convivente di fatto superstite**, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, viene riconosciuto, salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, il diritto **di continuare ad abitare** nella stessa⁸:

- ◆ per **due anni**
- ◆ o **per un periodo pari alla convivenza se superiore** a due anni
- ◆ e comunque **non oltre i cinque anni**(.).

Quando nella stessa coabitino **figli minori o figli disabili del convivente superstite**, il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune spetta **per un periodo non inferiore a tre anni**.

Il diritto in questione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Per quanto riguarda l'immobile locato, il convivente ha diritto a succedere al defunto nel contratto di locazione⁹.

⁸ comma 42 art.1 della legge 76 del 2016 (Legge Cirinnà)

⁹ (cfr. art. 1 comma 44 L. 76/2016)

Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune è volto **a garantire la tutela del diritto all'abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto** per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa.

Ricordiamo inoltre che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9178 del 13 aprile 2018, ha attribuito lo status di convivenza di fatto anche alle coppie non prevalentemente conviventi ma che riescano a dimostrare un legame connotato da durata e significativa comunanza di vita e affetti.

Il caso oggetto dell'istanza

L'istante è erede del fratello deceduto in assenza di testamento, il quale non aveva figli e conviveva dal 2008 con la compagna nell'abitazione a lui interamente intestata.

La convivente, pur mantenendo la residenza anagrafica presso un altro comune, dal 2008 la sua **residenza effettiva** è stata presso il convivente in maniera ininterrotta. Vista la situazione, l'interpellante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se:

- ◆ ai fini del **riconoscimento del diritto di abitazione** a favore del convivente more uxorio è necessaria la residenza anagrafica oppure se la coabitazione può essere provata in altro modo.
- ◆ se era **possibile inserire nella dichiarazione di successione** del defunto fratello anche la convivente superstite quale **titolare del diritto di abitazione**, pur in assenza, al momento dell'apertura della successione della residenza anagrafica presso la casa del de cuius, in questo modo ci sarebbe il vantaggio di ottenere uno sgravio fiscale per gli eredi, posto che inserendo il diritto di abitazione nella dichiarazione di successione del defunto anche alla convivente superstite saranno imputabili le imposte relative alla successione.

Per quanto riguarda il **primo quesito**, L'Agenzia conferma che a prescindere dalla residenza anagrafica, **lo status di stabile convivenza** può essere riconosciuto alla compagna del defunto anche attraverso una ["Autocertificazione"](#) resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

In merito al **secondo quesito**, la convivente non assume la qualifica di legatario dell'immobile in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale, di conseguenza il diritto di abitazione non può essere indicato nella

dichiarazione di successione, in quanto **diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario**.¹⁰

D.2 PER LE COPPIE DI FATTO È PREVISTA LA SUCCESSIONE EREDITARIA?

R.2 Per i conviventi di fatto **non sono previsti particolari diritti di successione**, e non è possibile ovviare al problema nemmeno inserendoli nel “contratto di convivenza” in quanto la Legge vieta i patti successori.

L'unica soluzione in questa ipotesi è **fare testamento**, prestando attenzione a non superare la c.d. “legittima” dei familiari più stretti. Attenzione anche al peso fiscale dei trasferimenti immobiliari. Il convivente di fatto sul valore corrente dei beni che compongono l'eredità (per gli immobili si prende il valore catastale) deve versare l'imposta di successione all'8% senza alcuna franchigia.

Oppure si può prevedere la **sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita**, indicando quale beneficiario il convivente, quanto pagherà l'assicurazione al beneficiario è infatti escluso dall'asse ereditario.

D.3 QUAL È LA PARTE DI PATRIMONIO CHE SI PUÒ DISPORRE NEL TESTAMENTO?

R.3 In caso di successione ci sono **soggetti che devono ereditare per forza**, ovvero gli **eredi legittimari**, sono soggetti tutelati dalla cosiddetta “legittima”, ossia destinatari di una quota che deve essere attribuita loro per legge, anche a prescindere dalla volontà del testatore.

Questo significa che, in presenza di questi soggetti, **chi fa testamento non può disporre** di tutto il suo patrimonio, ma **solo** di quella parte che viene chiamata “**quota disponibile**”. Il residuo deve essere necessariamente attribuito, in una determinata misura, agli eredi legittimari.

Se chi muore lascia:

- ◆ solo il coniuge, quest'ultimo eredita la metà del tutto e l'altra metà è disponibile;
- ◆ un solo figlio, quest'ultimo eredita la metà del tutto e l'altra metà è disponibile;
- ◆ due o più figli, questi ereditano 2/3 del patrimonio (in parti uguali tra loro) mentre il residuo 1/3 è disponibile;
- ◆ coniuge ed un figlio, al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ed 1/3 spetta al figlio mentre il residuo 1/3 è quota disponibile;
- ◆ coniuge e due e più figli, al coniuge spetta ¼ del patrimonio, ai figli ½ del patrimonio (in quote uguali tra loro) mentre il residuo ¼ è quota disponibile;
- ◆ coniuge e genitori (e non vi sono figli), ½ spetta al coniuge mentre ¼ ai genitori (in parti uguali tra loro) mentre il residuo ¼ è quota disponibile;
- ◆ genitori, 1/3 spetta ai genitori (in quote uguali tra loro) mentre 2/3 è disponibile;

¹⁰ Come chiarito dall'[Agenzia delle entrate con la risposta n. 37/2018](#)

- ♦ solo ascendenti (no figli o coniuge), a questi spetta 1/3 del patrimonio. In caso di pluralità di ascendenti la riserva è tra loro ripartita secondo quanto dispone l'art. 569 c.c. (riportato di seguito);
- ♦ ascendenti e coniuge, al coniuge è riservata ½ del patrimonio mentre agli ascendenti ¼ e con la specificazione che, nella pluralità di ascendenti, la quota ad essi attribuita di ¼ si divide secondo i criteri previsti dall'art. 569 c.c. (riportato di seguito)

Riepilogando in una tabella di sintesi le quote stabilite dalla legge:

EREDI	QUOTA LEGITTIMA	QUOTA DISPONIBILE
Coniuge	50% più diritto di abitazione	50%
Coniuge e un figlio	33,33% più diritto di abitazione al coniuge 33,33% al figlio	33%
Coniuge e più figli	25% più diritto di abitazione al coniuge 50% ai figli ripartita in quote uguali	25%
Un figlio	50,00%	50%
Più figli	66,66% ripartita in quote uguali	33%
Coniuge e genitori	50% più diritto di abitazione al coniuge 25% ai genitori ripartita in quote uguali	25%
Genitori	50%	50%

D.4 COME SI DIVIDE L'EREDITÀ SENZA TESTAMENTO?

R.3 La tabella riepilogativa che segue mostra **chi eredita (ed in che misura) quando non c'è un testamento**, ossia in generale quando bisogna dare seguito (in tutto in parte) alla successione legittima. Si pensi al caso in cui il testamento è stato riconosciuto come nullo, o comunque invalido.

Oppure al caso in cui in esso non si disponga di tutto l'asse ereditario, ma solo di una parte di esso.

Nella successione legittima le quote spettanti agli eredi sono indicate dagli articoli da 565 a 585 del codice civile.

Se chi muore **senza testamento** lascia:

- ♦ il coniuge, questo eredita tutto;
- ♦ uno o più figli (senza coniuge), questi ereditano tutto (in quote uguali tra loro);
- ♦ il coniuge ed un solo figlio, ciascuno eredita metà del patrimonio;
- ♦ il coniuge e due o più figli, 1/3 spetta al coniuge e 2/3 ai figli (in quote uguali tra loro);

- ◆ il coniuge e fratelli/sorelle, 2/3 spetta al coniuge e 1/3 ai fratelli (in quote uguali tra loro);
- ◆ il coniuge e genitori, 2/3 spetta al coniuge e 1/3 ai genitori (in quote uguali tra loro);
- ◆ il coniuge e genitori e fratelli/sorelle, 2/3 al coniuge e 1/3 a genitori e fratelli (che si dividono l'eredità per capi, ed ai genitori deve spettare almeno ¼ dell'eredità);
- ◆ fratelli/sorelle e genitori, l'intera eredità viene divisa per capi ma i genitori devono ereditare almeno ½ del patrimonio
- ◆ altri parenti diversi da coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli (o discendenti dei fratelli) allora l'eredità spetta ai parenti più prossimi ed entro il sesto grado di parentela. In caso non esistano parenti entro il sesto grado, l'eredità è devoluta allo Stato.

Di seguito lo schema riassuntivo:

EREDI	QUOTA SPETTANTE
Coniuge, in assenza di figli, genitori e fratelli	100%
Coniuge e un figlio	50% al coniuge più diritto di abitazione 50% al figlio
Coniuge e più figli	33,33% al coniuge più diritto di abitazione 66,66% ai figli ripartita in quote uguali
Un figlio	100,00%
Più figli	100% da ripartirsi in quote uguali
Coniuge e genitori	66,66% al coniuge più diritto di abitazione 33,33% ai genitori ripartita in quote uguali
Coniuge e uno o più fratelli	66,66% al coniuge più diritto di abitazione 33,33% ai fratelli ripartita in quote uguali
Coniuge, genitori e uno o più fratelli	66,66% al coniuge più diritto di abitazione 25% ai genitori ripartita in quote uguali 8,33% ai fratelli ripartita in quote uguali
Genitori	100% da ripartirsi in quote uguali
Genitori e fratelli	50% ai genitori ripartita in quote uguali 50% ai fratelli ripartita in quote uguali
Fratelli	100% da ripartirsi in quote uguali
Altri parenti fino al sesto grado	100% da ripartirsi in quote uguali con precedenza ai parenti più vicini

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

D.5 QUALI SONO I DATI CHE DEVE CONTENERE UN TESTAMENTO SCRITTO A MANO PER ESSERE CONSIDERATO VALIDO?

R.5 Esistono diverse forme di testamento:

- ◆ il testamento **olografo**
- ◆ il testamento per **atto di notaio** (pubblico o segreto)

Il **testamento olografo**, è la forma più semplice e più utilizzata di testamento, deve essere scritto per intero su carta¹¹, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida **quando designa con certezza la persona del testatore**.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Vediamo in sintesi quali sono le **caratteristiche essenziali** che deve avere il **testamento olografo**, scritto interamente dalla mano del testatore, per essere valido:

- ◆ deve essere **scritto interamente di proprio pugno** (la redazione del testamento olografo esclude la scrittura meccanica, e deve essere scritto interamente a mano dal testatore e senza l'aiuto di altre persone).
- ◆ **datato** (giorno, mese e anno o equipollenti in grado di ricostruire il momento);
- ◆ **sottoscritto** (deve essere firmato a mano alla fine delle ultime disposizioni (art. 602 c.c.))

Esempio di testamento olografo – con istituzione di erede universale - contenente tutti gli elementi essenziali.

TESTAMENTO

Io sottoscritto Carlo Romi, nato a Roma il 03/11/20, nel pieno delle mie facoltà mentali con il presente testamento dispongo di tutti i miei beni per il tempo in cui avrò cenoto di vivere.

Di tutte le mie sostanze nomino erede universale Tizio Romi, nato a Latina il 15/08/1958, figlio di mio fratello Nervis Romi.

Roma, 25/12/2018

Carlo Romi

¹¹ È pur vero che l'art. 620 c.c. parla letteralmente di "carta in cui è scritto il testamento" dando così un'indicazione concreta sul materiale da utilizzare per esprimere le proprie ultime volontà. Si ritiene comunque del tutto possibile specificarle su qualsiasi altro supporto durevole (ad esempio, la pietra), ma la questione nel concreto è del tutto residuale.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 490 del 20 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale
--	--

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 94 del 20 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni per il Sismabonus e per l'ecobonus
---	--

Risoluzione 95 del 20 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici
---	--

Risoluzione 96 del 20 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS)
---	--

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 24 del 19 novembre 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di gruppo e all'esclusione dalla procedura per i soggetti residenti in Paesi Extra UE

LO SCADENZARIO DAL 22.11.2019 AL 6.12.2019

Lunedì 25 Novembre 2019

Gli operatori intracomunitari con **obbligo mensile** devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di **servizi intracomunitari** effettuati nel mese di **ottobre**.

Lunedì 2 Dicembre 2019

I titolari di contratti di **locazione e affitto** devono versare **l'imposta di registro** relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° novembre. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Il versamento va effettuato, tramite il modello F24 Elide.

Lunedì 2 Dicembre 2019

I contribuenti che hanno aderito alla **rottamazione-ter** e coloro che hanno aderito al "saldo e stralcio" delle cartelle devono provvedere al pagamento delle somme scadute per rientrare automaticamente nella nuova definizione agevolata dei carichi tributari.

Lunedì 2 Dicembre 2019

I soggetti passivi IVA devono provvedere ad inviare la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel III° trimestre solare del 2019 ovvero relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili), e relative al 3° trimestre per i soggetti trimestrali, utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

Lunedì 2 Dicembre 2019

Trasmissione telematica del **Mod. REDDITI 2019 e Irap** delle Persone fisiche, Società/associazioni ex art. 5, TUIR, Soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Lunedì 2 Dicembre 2019

Entro il termine di presentazione del modello Redditi SC 2019 (periodo d'imposta 2018), quindi entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), è necessario effettuare **l'opzione per il regime di trasparenza fiscale** per il triennio 2019-2021. A seguito delle modifiche apportate con il D.L. 193/2016, l'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, pertanto

non è necessario presentare alcuna comunicazione da parte delle società che hanno optato o rinnovato la trasparenza nell'ultimo triennio 2016-2018. L'opzione si effettua raccogliendo le adesioni da parte dei soci, e compilando il quadro OP del Modello Redditi SC 2019, entro il 2 dicembre 2019.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Versamento della **seconda o unica rata di acconto per l'anno 2019**, dell'Irpef, Ivie, Ivafe, Ires, Irap, Cedolare secca e dell'imposta sostitutiva per i minimi/forfettari

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Versamento della **seconda o unica rata di acconto per l'anno 2019**, dell'Irpef, Ivie, Ivafe, Ires, Irap, Cedolare secca e dell'imposta sostitutiva per i minimi/forfettari

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Versamento **rata dell'Irpef** risultante dalle **dichiarazioni annuali**, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, da parte dei soggetti che hanno deciso di effettuare il pagamento rateale delle imposte. Si tratta della 6° rata per le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio, della 5° rata per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio e della 3° rata per le persone fisiche non titolari di partita iva collegate a soggetti Iva.

Lunedì **2 Dicembre 2019**

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Novembre 2019) **(Esterometro)** - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).
